

DELIBERAZIONE N. 89

CONVENZIONE FRA L'INPS E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA LAVORATORI E PENSIONATI (AILP), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEI COLTIVATORI DIRETTI E DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI, AI SENSI DELL' ART. 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n.334.


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Seduta del 1.8.LUG. 2007....)

- Visto il D.Lgs n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- Preso atto della richiesta inoltrata dall'Associazione Italiana Lavoratori e Pensionati (AILP) di stipulare con l'Istituto convenzione per avvalersi del servizio di riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
- Viste le note n. 4028 del 28.02.07 e n. 24/VII/0007781 del 22.05.07, con le quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- Tenuto conto dell'imputazione del rimborso spese, relativo alla riscossione dei contributi associativi, al capitolo di entrata 1.1.3.07004;
- Considerato che i costi del servizio di esazione delle quote associative e sindacali e dei contributi di assistenza contrattuale sono stabiliti con delibera n.39 del 5.02.02 e che l'AILP si impegna ad accettare ogni variazione stabilita dall' INPS in tema di costi;
- Valutato che il servizio di esazione dei contributi sindacali non è pregiudizievole all'assolvimento dei compiti istituzionali;
- Vista la relazione predisposta dal Direttore Generale;
- Su proposta del Direttore Generale


Il Segretario

DELIBERA

di autorizzare il Presidente dell'Istituto a stipulare convenzione con l'AILP per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, ai sensi dell' art.11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, secondo lo schema allegato che fa parte integrante della deliberazione.

VISTO:
IL SEGRETARIO
(Drsa Lauretana NERONI)


VISTO:
IL PRESIDENTE
(Avv. Gian Paolo SASSI)


CONVENZIONE FRA L'INPS E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA LAVORATORI E PENSIONATI (AILP), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEI COLTIVATORI DIRETTI E DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI, AI SENSI DELL' ART. 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n.334.

L'anno 2007, il giorno del mese di, in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi e l'Associazione Italiana Lavoratori e Pensionati (AILP), nella persona del Segretario Generale, Michele Beverelli;

visto:

- che l'art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334, prevede che il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU), previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può assumere, per conto delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti stipulando, all'uopo, apposita convenzione,

- che per effetto dell'art.19 della legge 23 dicembre 1994 n.724, l'INPS è subentrato allo SCAU anche nella gestione delle convenzioni predette;

- la deliberazione n. del
- l'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n.334;
- il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia dei protezione dei dati personali;
- le note n. 4028 del 28.02.07 e n. 24/VII/0007781 del 22.05.07, con le quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto,

si conviene quanto segue :


Il Segretario

Art.1

Ai sensi dell'art.11 della legge 12 marzo 1968 n.334, l'AILP affida all'INPS la riscossione, in suo nome e per suo conto, del contributo associativo facente carico ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, aderenti alla medesima Associazione.

Art.2

La riscossione del contributo associativo avrà luogo, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le procedure previste per questi ultimi.

L'INPS, a tal fine, indicherà sul Mod. F24 anche l'ammontare del contributo dovuto all'Associazione, facendo esplicita menzione della diversa natura di quest'ultimo con la indicazione "contributo associativo AILP".

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

Art.3

L'identificazione dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, di cui al precedente art.1, avverrà con le seguenti modalità:

L'AILP, sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS Sede Centrale (Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni), che ne rilascerà ricevuta, alla data del 10 gennaio e per la parte residua, entro il 30 marzo, i supporti informatici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle quote, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione ovvero hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.

I supporti informatici dovranno contenere l'identificazione della Struttura INPS competente per territorio, del Comune sede dell'Impresa, nonché :

- indirizzo e CAP della sede dell' Impresa
- codice fiscale e partita I.V.A.
- denominazione completa dell' Impresa e del suo titolare
- codice INPS d' Impresa, salvo che per le nuove iscrizioni


Il Segretario

- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, dopo aver provveduto all'abbinamento, provvederà a rendere disponibili per le Strutture INPS competenti per territorio, l'intero contenuto dei supporti informatici affinché provvedano alla conferma sulla base delle deleghe presenti in sede, anche per i nominativi di coloro per i quali non è stato trovato abbinamento, in quanto potrebbe trattarsi di soggetti di nuova iscrizione.

Per coloro che all'atto della verifica finale non risultino presenti negli archivi dell'Istituto, non si provvederà all'emissione dei Modd. F24 e quindi alla riscossione della quota associativa. Qualora l'Associazione voglia riproporre il nominativo per l'anno successivo, dovrà reiterarne l'inserimento nei supporti informatici.

L'AILP, contemporaneamente all'invio dei supporti informatici alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, una "delega" alla riscossione delle quote associative sottoscritta dal singolo socio secondo un testo concordato con l'INPS, che deve in ogni caso contenere il consenso informato dell'interessato al trattamento dei dati che lo riguardano e, in particolare, alla comunicazione dei dati all'Associazione da parte dell'INPS.

Nel caso in cui pervengano all'Istituto due deleghe in favore di diverse organizzazioni sindacali, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta agli uffici dell'INPS, a meno che la delega successivamente pervenuta, non contenga revoca esplicita di quella precedente.

La sottoscrizione della "delega" sarà controfirmata dal responsabile dell'AILP, con il timbro dell'Organizzazione.

Ciascuna "delega" dovrà, fra l'altro, contenere il consenso alla riscossione dei contributi associativi attraverso gli stessi strumenti utilizzati dall'INPS per la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Entro il 30 settembre sarà fornito all'Associazione l'elenco generale delle quote inserite nei Modd. F24, con la distinta dei soggetti interessati divisi per Struttura territoriale INPS di competenza.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i supporti telematici o le "deleghe", di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

Il Segretario

Art.4

Le parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l' associato e l'AILP ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, ove si attivi ad istanza dell'associato, deve essere inoltrata direttamente dall'Associazione previa autorizzazione esplicita inserita nel testo della delega.

Con le modalità fissate dal precedente art.3, saranno notificate alle Strutture INPS anche le revoche delle "deleghe".

La revoca della delega produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo, se inviata alla Sede INPS di competenza dopo il 30 marzo, data ultima per consentire l'armonizzazione delle varie procedure.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione diretta dall'associato relativamente alla volontà di recedere dal rapporto di adesione, la Struttura INPS prenderà nota di tale revoca e la comunicherà all'Associazione interessata, procedendo contestualmente alla cancellazione del soggetto nel rispetto delle date fissate nel precedente comma.

Art.5

Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Associazione è tenuta a comunicare all'INPS le eventuali modifiche, da valere per l'intero anno, della misura del contributo associativo sindacale.

Art.6

Qualora il contribuente non versi per intero l'importo dei contributi obbligatori richiesti, l'intero ammontare di quanto versato sarà attribuito innanzi tutto a scomputo di quanto dovuto per contributi previdenziali, mentre l'eventuale eccedenza verrà considerata come versata per il contributo associativo sindacale.

Art.7

L'AILP si impegna a corrispondere all'Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi.

Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002 e cioè:

- Gestione delega singolo mod. F24: € 0.10
- Ricezione e convalida nuova delega e annullamento senza remissione: € 1.18


Il Segretario

- Annullamento delega con remissione dei modd. F24: € 9.99

E' a carico dell'Associazione, oltre alle spese, anche ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.

L'AILP si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art.8

L'INPS - Sede Centrale - entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta per legge, corrisponderà all'Associazione un acconto determinato applicando, all'importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione, la percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni del complesso dei contributi previdenziali e associativi, risultanti dal flusso finanziario di pertinenza, rilevati in occasione della precedente scadenza trimestrale elaborata e il totale degli stessi posti in riscossione per ciascuna emissione; la percentuale sarà ridotta di due punti.

Gli acconti periodici saranno corrisposti al netto del rimborso spese e dell'IVA.

Art.9

Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'INPS trasmetterà all'Associazione un prospetto riepilogativo, relativo all'anno precedente, nel quale sarà evidenziata la situazione finanziaria con l'Associazione afferente le emissioni contributive per le quali non è stata ancora ultimata l'acquisizione dei Modd. F 24 nonché:

- l'importo annuo delle somme imposte;
- l'ammontare delle quote associative rimosse relative ai Modd. F24 elaborati suddivisi per singola provincia;
- l'elenco dei soggetti associati, che hanno versato il contributo, divisi per provincia;
- l'eventuale conguaglio.

I rapporti finanziari verranno definiti per ogni singola emissione, quando risulteranno elaborati i Modd. F24 riscossi per l'emissione medesima.

Contestualmente l'INPS trasmetterà all'Associazione apposito rendiconto dal quale risulterà:

Il Segretario

- l'ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati per l'emissione in riferimento in relazione ai quali sono stati trasmessi i supporti informatici;
- l'ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, ivi compresi tutti gli oneri fiscali prescritti dalla normativa vigente;
- gli acconti corrisposti per l'emissione contributiva in riferimento;
- l'eventuale conguaglio.

Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, l'INPS provvederà a effettuare i conguagli.

Art.10

I rapporti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla restituzione di somme indebitamente versate, si instaureranno direttamente tra l'Associazione ed i soggetti passivi del rapporto contributivo.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della presente convenzione; in particolare l'Associazione è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese ed onorari che dovesse eventualmente sostenere in dipendenza di controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.

Art.11

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2007. La richiesta di rinnovo annuale da parte dell'AILP, dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Si procederà alla revisione dell'accordo a richiesta di una delle parti stipulanti, qualora nel corso della sua esecuzione dovesse presentarsi la necessità di aggiunte o modifiche.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:

Il Presidente dell'INPS
Avv. Gian Paolo Sassi

Il Segretario Generale
dell'AILP
Michele Beverelli